

IL PRESIDENTE
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Saracino



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 177 DEL 04/12/2009

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16.12.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- ufficio legale - bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 14.12.2009

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - NOTIFICATO IN DATA 13.11.2007 (R.G. 1399/07). NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno duemilanove , il giorno quattro , del mese di dicembre , alle ore 15:00 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16.12.2009 al 31.12.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	P
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Comunale dott Francesco Saracino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 206 (proponente : Sindaco) predisposta in data 25/11/2009 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 30/11/2009 dal Dirigente Responsabile dell'UFF. LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere non rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 30/11/2009 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 206.

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 206 DEL 25/11/2009

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - NOTIFICATO IN DATA 13.11.2007 (R.G. 1399/07). NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

CENTRO DI RESPONSABILITA': UFF. LEGALE
SERVIZIO: UFF. LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 13.11.2007 (prot. n.20508) da *OMISSIS* "per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini del 31 luglio 2007 n. 64 (doc. 1), pubblicata il 3.8.2007, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nella parte in cui conferma l'inclusione nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 5.4 del Piano stesso di parte dei terreni di proprietà del ricorrente, meglio indicati in narrativa, siti in Comune di Cattolica, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e comunque connessi e/o collegati, ivi compresi, in particolare e per quanto occorra la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini 22.3.2005 n. 22 (con la quale è stato approvato il documento di indirizzo nella redazione del nuovo PTCP); la deliberazione della Giunta Provinciale di Rimini 12.4.2006 n. 57 (con la quale è stato approvato il documento preliminare, il Quadro Conoscitivo e la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale); la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia -Romagna 25.9.2006 n. 1314 (con cui sono state prospettate valutazioni sui documenti predisposti dalla provincia di Rimini per la conferenza di pianificazione sul PTCP); i verbali tutti della Conferenza di Pianificazione, sottoscritto nella seduta del 9.10.2006; la deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini n. 15 del 27.2.2007 (con cui è stato approvato lo schema dell'accordo di pianificazione); l'accordo di pianificazione del 20.3.2007 intercorso tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Rimini, nonché, infine, sempre in particolare e per quanto occorra, gli atti e i documenti tutti, anche grafici, allegati alla citata deliberazione 64/2007";

Visti i motivi del ricorso suddetto: "I - Violazione e/o falsa e/o errata applicazione della L.R. 24.3.2000 n. 20 - Eccesso di potere per carenza di motivazione - difetto di istruttoria. II - Illogicità manifesta - perplessità - carenza di istruttoria.";

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla ricorrente: "*che – previa riunione del presente ricorso con quello, attualmente in fase di notifica, proposto dalla ricorrente contro il Comune di Cattolica e la Provincia di Rimini (avente ad oggetto l'impugnativa al PSC e del Rue di Cattolica) - gli atti e provvedimenti di cui in epigrafe siano annullati, con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.*";

Considerato che con il suddetto gravame la ricorrente impugna esclusivamente atti emessi dalla Provincia di Rimini e che è pendente innanzi al TAR dell'Emilia Romagna altro ricorso a questo collegato, iscritto al n. RG 1396/07, con cui vengono impugnati atti di questa Amministrazione e nel quale il Comune di Cattolica si costituirà al fine di opporsi alle pretese giudiziali della ricorrente (vedi proposta di questo Ufficio prot. n. 56 del 20.11.2009);

Visti gli atti del procedimento;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 57/09 del 25.11.2009 contenente la proposta di non costituzione in giudizio del Comune di Cattolica;

Ritenuto, pertanto, non necessario, nè opportuno, resistere in giudizio nella causa in oggetto;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

D E L I B E R A

1) - di non costituirsi in giudizio nella causa promossa con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna notificato presso la civica residenza in data 13.11.2007 (R.G. 1399/07).

2) - di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

3) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

.....